

Legge federale sugli esplosivi

Modifica del 13 dicembre 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1996¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 25 marzo 1977²⁾ sugli esplosivi è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 20 capoverso 1, 31^{bis} capoverso 2, 32 capoverso 3, 34^{ter}, 40^{bis},
64^{bis}, 69^{bis} e 85 numero 7 della Costituzione federale,

...

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente legge disciplina il commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.

Art. 7a Polvere da fuoco

¹ Per polvere da fuoco s'intende:

- a. qualsiasi propellente di proiettili, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti;
- b. qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti.

² Il Consiglio federale può escludere i propellenti che servono anche ad altri scopi.

Sezione 2 (Art. 8)

Abrogata

¹⁾ FF 1996 II 922

²⁾ RS 941.41

Art. 8a Principio

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

Art. 9 cpv. 2 e 3

² I pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.

³ La polvere da fuoco può essere fabbricata, importata, esportata o fatta transitare attraverso la Svizzera soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni.

Art. 10 cpv. 1

¹ Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.

Art. 12 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.

Titolo che precede l'art. 34a

Sezione 6a: Tasse

Art. 34a

Per le autorizzazioni previste nella presente legge sono riscosse tasse. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

Art. 37 n. 2

2. Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa, esporta, fa transitare o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti che la contengono è punito con la multa.

Art. 41 cpv. 2

Abrogato

Art. 43 cpv. 7

⁷ Fino all'entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli articoli 9, 10, 15, 17, 27-32 e 34-41 sono applicabili anche per munizioni che non sottostanno alla legge sul materiale bellico¹⁾; il Consiglio federale disciplina i particolari.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 1996 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 1996

Il presidente: Stamm Judith

Il presidente: Delalay

Il segretario: Anliker

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 24 dicembre 1996²⁾

Termine di referendum: 24 marzo 1997

8573

¹⁾ RS ...; RU ... (FF 1996 V 850)

²⁾ FF 1996 V 847

Legge federale sugli esplosivi Modifica del 13 dicembre 1996

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1996
Année	
Anno	
Band	5
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.12.1996
Date	
Data	
Seite	847-849
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 783

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.